

F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 11 aprile 2024

Oggetto: Decisione di Primo Grado del Giudice Unico Federale, caso 002/2024

A seguito dell'invio del rapporto arbitrale inviato dall'arbitro Abbruciati, direttore della gara tra Evergreen Alligator e Black Lions disputatasi in data 28/01/2024, si emette la seguente

SENTENZA

PREMESSA

La presente decisione è presa in risposta al rapporto arbitrale redatto dagli arbitri federali Andrea Abbruciati e Antonio Lo Russo incaricati dell'arbitraggio della gara Evergreen Alligator e Black Lions in data 28/01/2024.

ISTRUTTORIA

In ottemperanza alle disposizioni statutarie sono stati raccolti i seguenti documenti e testimonianze per istruire il caso e consentire all'organo giudicante di prendere i provvedimenti appropriati:

- Rapporto arbitrale redatto dagli arbitri incaricati
- Interpellanza orale all'arbitro Abbruciati

Gli elementi essenziali della vicenda possono essere così ricostruiti: a pochi istanti dalla fine della partita, il giocatore di Black Lions Francesco Vecchi veniva anticipato dal giocatore avversario Innocenzi, e in preda alla frustrazione per il risultato sfavorevole lo spintonava con le mani. L'avversario reagiva, sebbene non violentemente, chiedendo conto di quel gesto, ma immediatamente la situazione precipitava e tanto le panchine quanto le tifoserie irrompevano in campo.

Nel proprio rapporto l'arbitro conferma l'impossibilità di riferire con la dovuta dovizia di particolari su quanto accaduto a causa della concitazione e della ingestibile confusione in cui la gara è trascinata. L'unico dettaglio che l'arbitro è in grado di riferire è l'atto con cui lo stesso Vecchi, nelle more della gigantesca rissa che si è generata, ha colpito con un pugno il tesserato Moriconi.

DISPOSITIVO

Il Giudice Unico Federale,

visto l'art. 29 dello Statuto Federale,

visti gli artt. 62 e 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visto l'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

vista la memoria presentata da Wild Boars Varese,

- **conferma** la squalifica comminata al tesserato Vecchi nella misura della sola gara successiva a quella disputata;
- **raccomanda nuovamente**, di effettuare e rendere disponibili le video-riprese di tutte le future gare quale garanzia di una più certa ricostruzione di fatti oggetto di controversia. Segnala, sul punto, che la mancata registrazione equivale (come verosimilmente in questo caso) a denegata giustizia nei confronti delle gravi violazioni che possono verificarsi.

MOTIVAZIONE

In linea rispetto alla decisione precedente (001/2024), la presente sentenza soffre la drammatica assenza di evidenze oggettive, che tanto più in un caso come questo servirebbero a sopravanzare la parzialità di testimonianze confliggenti, spesso poco pertinenti e, in definitiva, non utili all'applicazione del regolamento federale.

La predisposizione di riprese video di eventi sportivi, in quest'epoca e coi mezzi a disposizione di chiunque, è un presidio di garanzia talmente eseguibile che la sua mancanza non appare scusabile.

In un caso come quello in esame, l'utilizzabilità di riprese video chiarirebbe aspetti che nessuna testimonianza potrà mai chiarire fino in fondo. È perfettamente chiaro a chi scrive che la mancata sanzione per un pugno ad un altro tesserato rappresenta un fallimento della giustizia federale; tuttavia, nell'ottica di "conservazione" delle decisioni arbitrali e constatata l'assenza di qualunque contesto a cui fare riferimento, che inquadrerebbe il gesto di Vecchi in una concitata successione di fatti - impossibile da ricostruire con certezza - , non resta che considerare quello specifico gesto quale il risultato di una degenerazione che tutti hanno voluto, e di cui pertanto nessuno può essere, fino in fondo, responsabile.

È necessario, imprescindibile, improrogabile, predisporre la ripresa video delle gare. È una tecnologia a disposizione di qualunque possessore di uno *smartphone*.

Si prega, con cortese sollecitudine, di provvedere in tal senso.

In fede,
Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball